

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE REGIONALE D'APPELLO PER L'ESAME DEI RICORSI AVVERSO I GIUDIZI DI NON IDONEITA' ALLA PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE

(ai sensi ai sensi dell'art. 6 del Decreto Ministeriale febbraio 18 febbraio 1982, dell'art. 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 e dell'art. 3 della Legge Regionale 2 luglio 1996, n. 14)

Art. 1

Nomina, durata in carica ed individuazione dei componenti della Commissione regionale d'appello

1. La Commissione regionale d'appello per l'esame dei ricorsi avverso i giudizi di non idoneità specifica alla pratica sportiva agonistica, di cui all'art. 6 del Decreto Ministeriale febbraio 18 febbraio 1982, all'art. 8 del Decreto Ministeriale 4 marzo 1993 e all'art. 3 della Legge Regionale 2 luglio 1996, n. 14 ("Norme per la medicina dello sport e per la tutela sanitaria delle attività sportive") è nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale.
2. La Commissione, di cui al comma 1 dell'art. 4 della succitata Legge Regionale, dura in carica due anni ed è composta da:
 - n. 2 medici specialisti o docenti in Medicina dello Sport, uno con funzioni di Presidente ed uno di Vice Presidente;
 - n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna;
 - n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia;
 - n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia;
 - n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni;
 - n. 1 specialista o docente in Psicologia;
3. Il Presidente nomina un segretario.
4. La Commissione può, in relazione ai singoli casi da esaminare, avvalersi della consulenza di sanitari in possesso della specializzazione inerente al caso specifico.
5. L'assenza non giustificata per tre sedute, anche non successive, comporta la decadenza dalla nomina.
6. L'individuazione dei componenti della Commissione avviene attraverso la richiesta, da parte della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale alle Università statali campane in cui sono presenti Scuole di Medicina e Chirurgia e Dipartimenti afferenti alla psicologia, di un nominativo per ciascuna figura prevista dalla citata Legge Regionale, secondo la seguente modalità:
 - l'Università degli studi di Napoli *Federico II* indica i nominativi di n. 2 medici specialisti o docenti in Medicina dello Sport e il nominativo di n. 1 medico specialista o docente di Medicina Interna;
 - l'Università degli studi della Campania *Luigi Vanvitelli* indica il nominativo di n. 1 medico specialista o docente in Cardiologia e il nominativo di n. 1 medico specialista o docente in Ortopedia e Traumatologia;
 - l'Università degli studi di Salerno indica il nominativo di n. 1 medico specialista o docente in Medicina Legale e delle Assicurazioni e il nominativo di n. 1 specialista o docente in Psicologia.

Art. 2

Ricorso alla Commissione

1. Avverso il giudizio di non idoneità alla pratica sportiva agonistica, l'interessato può, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione dell'esito negativo, proporre ricorso alla Commissione, come previsto dal comma 2 dell'art. 3 L.R. 2 luglio 1996 n. 14.
2. Il ricorso è proposto mediante utilizzo del modello allegato al presente regolamento e costituente parte integrante e sostanziale dello stesso.
3. Il ricorso va presentato dall'atleta ricorrente o, se quest'ultimo è minorenne, dall'esercente la responsabilità genitoriale, mediante istanza inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) della Commissione:
4. Il ricorrente, nella propria istanza, deve necessariamente indicare l'indirizzo pec, riconducibile al soggetto stesso o all'esercente la responsabilità genitoriale, presso il quale ricevere la convocazione e ogni comunicazione relativa al ricorso in essere.

Art. 3

Convocazione della Commissione

1. Il Presidente convoca la Commissione di norma con periodicità mensile, sulla base dei ricorsi pendenti e comunque con l'obbligo di non far intercorrere un periodo superiore a 30 (trenta) giorni fra istanza ed esame del ricorso.
2. La convocazione avviene con nota ufficiale del Presidente della Commissione almeno 10 (giorni) prima della seduta.
3. Il Presidente convoca, altresì, il ricorrente almeno 10 giorni prima della seduta a mezzo pec.
4. Qualora il ricorrente senza giustificato motivo non si presenti alla seduta per cui è stato convocato, l'istanza si intende rigettata.
5. Le funzioni della Commissione sono espletate presso gli Uffici della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale.

Art. 4

Esame delle istanze

1. La Commissione è regolarmente costituita con la presenza di almeno quattro membri: devono comunque essere sempre presenti il Presidente e i componenti specialisti nelle patologie relative ai ricorsi da esaminare.
2. La Commissione può richiedere accertamenti aggiuntivi e può avvalersi della consulenza di medici in possesso della specializzazione inerente al caso specifico, operanti presso le strutture pubbliche. Gli oneri di tali accertamenti sono a carico del ricorrente, secondo la normativa in vigore in materia di compartecipazione alla spesa sanitaria.
3. Le decisioni circa l'accoglimento o il rigetto dell'istanza sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. È causa di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione l'aver concorso alla formulazione del giudizio oggetto del ricorso.
5. La Commissione decide sull'istanza al termine della seduta in cui la stessa è esaminata, salvo il caso di accertamenti aggiuntivi di cui al comma 2; in questo ultimo caso, la Commissione si esprime entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della documentazione aggiuntiva richiesta.

Art. 5

Ulteriori adempimenti della Commissione

1. La Commissione comunica la decisione adottata all'interessato, alla federazione sportiva di appartenenza, alla società od organizzazione sportiva cui il soggetto risulta iscritto e allo specialista in medicina sportiva avverso cui il giudizio è stato proposto.
2. Il Presidente invia annualmente alla Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale una relazione sull'attività svolta dalla Commissione, in particolare riferendo sul numero degli atleti sottoposti a visita, sugli esiti delle visite e sul numero di sedute della Commissione.